



Ai Presidenti e ai RACT degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione di Ostetrica
[Loro email - PEC](#)

OGGETTO: Circolare 33.2021 - Promemoria prossime scadenze su tematica Anticorruzione e Trasparenza

Facendo seguito [alla circolare 29/2021 “Scadenza pubblicazione attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità”](#), in cui si comunicava che a partire dal 2021, ogni amministrazione/ente o altro soggetto tenuto ad attestare gli obblighi di pubblicazione è tenuta a trasmettere all'ANAC, nelle modalità e scadenze indicate nella delibera adottata dal Consiglio dell'Autorità, le griglie di rilevazione [utilizzando i file allegati alla suddetta circolare](#), la scrivente Federazione è a ricordare le prossime scadenze in materia di Anticorruzione e Trasparenza, come indicate dallo studio PLS LEGAL .

L'ANAC nella delibera n. 294/21 ha infatti indicato gli obblighi di redazione e pubblicazione dei seguenti documenti:

- entro il 31 maggio 2021 vanno compilati

- la griglia di rilevazione
- la scheda di sintesi
- il documento di attestazione

- entro il 30 giugno 2021 tali documenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”.

La griglia di rilevazione deve essere compilata tenendo in considerazione le istruzioni di cui all'allegato 4 allegato alla circolare 29/2021, in cui viene spiegato in maniera compiuta come attribuire i valori per ciascuna colonna, “da 0 a 2” o “da 0 a 3”.

Si suggerisce quindi di adempiere al controllo “voce per voce” mantenendo aperto il sito istituzionale dell'Ordine e procedendo alla verifica rispetto alle singole domande dell'elenco proposto nel file excel:

- performance;
- bandi di gara e contratti;
- bilanci;
- beni immobili e gestione patrimonio;
- controlli e rilievi sull'amministrazione;
- interventi straordinari e di emergenza.

Ricordiamo che per “interventi straordinari e di emergenza” si intendono quei provvedimenti adottati dagli Ordini in presenza di contingenze straordinarie e di emergenza, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti intervenuti, i termini temporali fissati per l'esercizio di tali poteri straordinari e dei relativi costi previsti/effettivi sostenuti. In epoca pandemica, ad esempio, per alcuni Ordini tale eventualità è occorsa (provvedimenti straordinari che hanno comportato un costo non preventivato).



Rispetto alla sola griglia, l'ANAC ne ha richiesto anche l'invio entro il 30 giugno 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it, pertanto è evidente come l'Autorità voglia porre la propria attenzione su quanto pubblicato sui vari siti istituzionali.

Rinnoviamo, quindi, la sollecita sistemazione dei siti internet nella parte dedicata all'Amministrazione trasparente, pubblicando in modo completo e aggiornato tutti i dati richiesti, suggerendo agli Ordini di chiedere un supporto informatico a IT qualificati per rendere i documenti caricati accessibili nel cosiddetto "formato aperto" ossia, secondo quanto specificato dalla legge n. 190/2012, che "i dati (siano) resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità" (il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Il decreto legislativo n. 33/2013 individua quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati:

- a) cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale (ad esempio, i tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture);
- b) cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose (ad esempio, i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo);
- c) cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti (ad esempio, tassi di assenza del personale);
- d) aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

In ogni caso, sempre il d.lgs. n. 33/2013 prevede come buona prassi che "i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione" e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

